

Ricorso del 15/09/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-337/05)

(2005/C 281/16)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 15/09/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Recchia e X. Lewis, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, avendo il governo italiano ed in particolare i Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di affidamento diretto degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione «Agusta» e «Agusta Bell» alla ditta «Agusta» per soddisfare le necessità dei Corpi militari dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato nonché del Dipartimento della Protezione Civile, al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza, e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE ⁽¹⁾, e, prima ancora, della direttiva 77/62/CEE ⁽²⁾, 80/767/CEE ⁽³⁾ e 88/295/CEE ⁽⁴⁾, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù delle citate direttive.
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Governo della Repubblica italiana, e in particolare i Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di affidamento diretto degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione «Agusta» e «Agusta Bell» alla ditta «Agusta» per soddisfare le necessità dei Corpi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato nonché del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza, e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE,

e, prima ancora, dalle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, violando gli obblighi che Le incombono in virtù delle citate direttive.

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione ha acquisito informazioni dalle quali risulta che il Governo italiano ha adottato da lunga data detta prassi.

La Commissione ritiene che questa pratica sia in contrasto con le direttive in materia di appalti pubblici di forniture sopra ricordate in quanto nessuna delle condizioni a cui è subordinata la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara risulta soddisfatta.

La Commissione reputa, inoltre, che l'Italia non abbia dimostrato che la pratica in questione sia giustificata in base all'articolo 2 della direttiva 93/36/CEE, secondo cui la direttiva non si applica quando gli appalti sono dichiarati segreti o la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in questione o quando lo esige la tutela di interessi essenziali di sicurezza di tale Stato.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0001

⁽²⁾ Gazzetta ufficiale n. L 13 del 15/01/1977 pag. 0001

⁽³⁾ Gazzetta ufficiale n. L 215 del 18/08/1980 pag. 0001

⁽⁴⁾ Gazzetta ufficiale n. L 127 del 20/05/1988 pag. 0001

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 22 giugno 2005 nel procedimento Landeskranenhäuser Tirols contro Land Tirol

(Causa C-339/05)

(2005/C 281/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con decisione 22 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 settembre 2005, nel procedimento Landeskranenhäuser Tirols contro Land Tirol, il Landesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, ai fini del calcolo della retribuzione dei lavoratori a contratto, uno Stato membro o un ente territoriale di uno [Or. 2] Stato membro debba tenere conto, senza limiti di tempo, dei periodi di servizio prestato presso determinati enti svizzeri, comparabili agli enti elencati nel § 41, n. 2, del Landesvertragsbedienstetengesetz tirolese (e nel § 26, n. 2, del Vertragsbedienstetengesetz 1948), o se l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (GU 2002 L 114, pag. 16), e in particolare l'art. 9, n. 1, del suo allegato I, debba essere interpretato nel senso che è permesso un computo limitato ai periodi di servizio prestato dai lavoratori in Svizzera dopo l'entrata in vigore di tale Accordo, il 1° giugno 2002.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbetsdomstolen (Svezia) con ordinanza 15 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet

(Causa C-341/05)

(2005/C 281/18)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 15 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet, l'Arbetsdomstolen (Svezia) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se sia compatibile con le norme del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi e sul divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità, nonché con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CEE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il fatto che le organizzazioni sindacali tentino, mediante un'azione collettiva esercitata sotto forma di un blocco, di indurre un prestatore di servizi straniero a sottoscrivere un contratto collettivo nello Stato di occupazione relativo alle condizioni di lavoro e di occupazione, come quello descritto nella precitata decisione dell'Arbetsdomstolen, se la situazione nello Stato di occupazione è tale che la legislazione volta a recepire detta direttiva è priva di qualsiasi disposizione espressa sull'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione nei contratti collettivi.

2) La legge svedese «Medbestämmandelagen» vieta a un'organizzazione sindacale di avviare un'azione collettiva volta a disapplicare un contratto collettivo stipulato fra altre parti sociali. Tale divieto vale tuttavia, secondo una speciale disposizione costituente una parte della cosiddetta «lex Britannia», soltanto se un'organizzazione sindacale avvia un'azione collettiva a causa di condizioni di lavoro cui la legge «Medbestämmandelagen» è direttamente applicabile, il che, in pratica, comporta che esso non vale per azioni collettive avviate contro società straniere che esercitano temporaneamente un'attività in Svezia con i propri dipendenti. Se le norme del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi e al divieto di discriminazione a causa della nazionalità, nonché la direttiva sul distacco ostino all'applicazione di questa regola da ultimo menzionata — che, unitamente alle altre disposizioni della lex Britannia, comporta che in pratica i contratti collettivi svedesi diventano applicabili e prevalgono sui contratti collettivi stranieri già stipulati — contro un'azione collettiva avente la forma di un blocco esercitato da organizzazioni sindacali svedesi contro un prestatore di servizi operante temporaneamente in Svezia.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 19 settembre 2005

(Causa C-342/05)

(2005/C 281/19)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 19 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente la caccia al lupo contrariamente alle eccezioni stabilite all'art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio, 21 maggio 1992, 92/43/CEE⁽¹⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 12, n. 1 e 16, n. 1, della suddetta direttiva.
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.